



Città di Novi Ligure

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE COMPARATIVE
PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA OVVERO OCCASIONALE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.116 in data 5/9/2007 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.97 in data 14/5/2008.

ART. 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale, in attuazione del disposto dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del [D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

2. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.

ART. 3
(Presupposti per l'attivazione degli incarichi)

1. Le attività oggetto dei contratti di cui ai commi precedenti dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa. Le collaborazioni potranno essere altresì utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e a quelli di prestazione occasionale è pertanto possibile per soddisfare esigenze cui il Comune non può far fronte con personale in servizio.

2. Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai dirigenti delle singole strutture che intendono avvalersene ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all'art. 4 del presente Regolamento, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, siccome disciplinata dal presente Regolamento.

ART. 4
**(Accertamento dell'impossibilità
di utilizzare le risorse disponibili all'interno del Comune)**

1. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune.

2. A tal fine il dirigente che intende conferire l'incarico dovrà verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune, sentendo eventualmente gli altri dirigenti responsabili. Della ricognizione delle professionalità esistenti e disponibili presso l'Ente è comunque responsabile il dirigente che conferisce l'incarico.

ART. 5

(Modalità di individuazione dei collaboratori)

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati con procedura comparativa.

2. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Responsabile del Settore interessato ed avviene per titoli ovvero per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli avviene mediante esame dei curricula acquisiti dall'amministrazione per lo specifico obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla formazione professionale e alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare.

3. Qualora sia ritenuto opportuno è ammessa, insieme agli elementi curriculari, la valutazione di proposte operative ed economiche che tengano conto delle caratteristiche qualitative e metodologie dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, della tempistica di realizzazione delle attività richieste e del ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione (solo nel caso di assenza di minimi tariffari obbligatori).

ART. 6

(Esclusione del ricorso alla procedura comparativa)

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;

b) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

d) in caso di comprovata urgenza;

e) per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto intuitu personae, e che comportino una spesa di modica entità, non superiore a € 5.000,00, quali ad esempio la partecipazione a convegni, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, il parere legale;

f) per gli incarichi svolti nell'ambito di accordi con altri enti pubblici (università pubbliche, enti di ricerca pubblici, pubbliche amministrazioni);

g) per gli incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato.

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

ART. 7

(Avviso di selezione)

1. L'avviso pubblico di selezione deve contenere:

a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;

b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;

c) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;

- d) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito;
 - e) le modalità di scelta dei candidati;
 - f) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web del Comune;
 - h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale;
 - i) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
- 2.** L'avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito Web del Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.
- 3.** I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

ART. 8

(Modalità e criteri della selezione)

- 1.** Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile della struttura presso cui dovrà essere svolta la collaborazione o la prestazione, secondo criteri predeterminati.
- 2.** Per la valutazione dei curricula il dirigente può avvalersi di apposita Commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La Commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Responsabile della struttura interessata, è dallo stesso presieduta ed è composta da tre componenti.
- 3.** L'attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, intendendosi compresa nei compiti d'ufficio dei componenti.
- 4.** Nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli, o per titoli e proposta operativa ed economica, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la Commissione, qualora nominata, effettuano la valutazione dei curricula e della proposta dei candidati tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico.
- 5.** Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
- 6.** Una volta svolti i colloqui, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la Commissione, redigono una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento degli incarichi.

ART. 9

(Formazione della graduatoria e stipula del contratto)

- 1.** La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
- 2.** La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della Struttura interessata. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune. La graduatoria è utilizzabile fino a tre anni dall'approvazione in caso di successive identiche necessità; trascorso un anno è comunque possibile indire una nuova selezione.
- 3.** Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto di prestazione occasionale.

ART.10

(Esclusioni)

Il presente regolamento non si applica agli incarichi professionali ed alle prestazioni di servizi previsti dal Codice dei Contratti, che restano disciplinati dalla normativa speciale vigente, nonché, per la riconosciuta specificità, agli incarichi relativi alla rappresentanza giudiziale dell'Amministrazione.